

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^aSEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 229/CGF– RIUNIONE DEL 5 FEBBRAIO 2014**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio– Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges, Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDOAVVERSO DECISIONI MERITO GARA STAR FIVE/REAL CORNAREDO DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 425 del 20.1.2014)

Deliberando, in sede di rinvio, su di un reclamo proposto dall'A.S.D. Real Cornaredo che contestava la regolarità della gara del Campionato di Serie B del Calcio a 5 Star Five/Real Cornaredo disputata il 7.12.2013, gara a suo dire viziata da un errore commesso dall'arbitro nell'ammonire al 1°15" del 2° tempo il calciatore dell'avversaria Hrvatin Marco al posto di SirokAmro autore dell'infrazione che essendo stato successivamente ammonito non veniva espulso, chiedendone la ripetizione, il Giudice Sportivo competente, dopo aver visionato un filmato dell'incontro, prodotto dalla ricorrente, filmato che confermava quanto denunciato, ritenuto che il succennato mezzo di prova fosse, ai sensi dell'art.3 5 C.G.S., utilizzabile unicamente per accertare episodi di violenza e di blasfemia, rigettava il ricorso (Com. Uff. n. 425 del 20.1.2014).

Contro tale pronuncia ha reclamato a questo collegio, la prefata società lamentando che il primo Giudice, una volta appresa dal filmato la verità del suo asserto, avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti servendosi di fonti di prova consentite dalla normativa federale (audizione dell'arbitro o, in alternativa, richiesta di un supplemento di referto) che gli avrebbero permesso di accedere alla istanza di essa reclamante.

L'appello va respinto.

Onde ovviare alla presunta lacuna istruttoria segnalata con i motivi di ricorso, questa Corte, con ordinanza emessa all'udienza del 5.1.2014, decideva di collegarsi telefonicamente con l'arbitro, il quale, sentito, confermava quanto riferito col referto di gara, escludendo di aver commesso errori nell'individuazione del destinatario dell'ammonizione contestata.

Ciò vanifica l'oggetto stesso della doglianza e priva di fondatezza il reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Real Cornaredo di Cornaredo (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. GIULIANO ROBERTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 19.1.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53 del 22.1.2014)

La società A.S.D. Calcio Femminile Acese ha proposto appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, in particolare per la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara alla calciatrice Roberta Giuliano, come da Com. Uff. n. 53 del 22.1.2014.

Dagli atti risulta che al termine della gara l'atleta di sopra indicata colpiva con due calci la porta dello spogliatoio assegnato alla propria società. A questo punto interveniva il dirigente addetto all'arbitro della società ospitante, signor Giosuè Accogli, che la invitava ad avere un comportamento consono. Ma la calciatrice reagiva colpendolo volontariamente e deliberatamente con un calcio all'addome e con atteggiamento minaccioso gli rivolgeva anche frasi offensive. Solo l'intervento dell'allenatore dell'Acese poneva fine a tale condotta violenta.

La società appellante contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che non vi è nessuna prova che la persona avrebbe colpito la persona indicata; tanto più che l'episodio si era svolto all'interno degli spogliatoi, dove il dirigente si sarebbe illegittimamente introdotto, che, per il poco spazio del locale, non poteva materialmente compiere il gesto contestato.

Pertanto, deduce la sanzione sia illegittima perché si fonda su un presupposto non accertato.

In sede di discussione del ricorso, il difensore della società reclamante, nel confermare quanto dedotto, ha voluto accertarsi che agli atti ci fossero due documenti relativi all'elenco dei calciatori espulsi, facendo rilevare come solo in uno dei due risultava presente, nell'apposito riquadro predisposto per i calciatori espulsi, il nominativo della Giuliano.

Il reclamo è solo parzialmente fondato.

Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Il contenuto del rapporto è stato anche confermato dall'arbitro, per scrupolo sentito telefonicamente dal collegio, il quale ha confermato che i fatti si sono svolti all'esterno degli spogliatoi, facendo così venir meno in radice l'intera costruzione difensiva della società reclamante.

Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

In particolare, per quanto riguarda la divergenza tra i documenti di cui sopra, il collegio rileva come non corrisponda al vero il fatto che solamente in uno dei due compare il nome della Giuliano, in quanto in uno il nominativo è stato inserito nell'apposito riquadro, mentre nell'altro è stato aggiunto a margine del documento stesso.

Tuttavia, pur ritenendo la sussistenza del fatto contestato e la sua gravità, il collegio ritiene che la pena inflitta sia leggermente superiore a quella generalmente ritenuta congrua in casi come quello in esame, anche in considerazione del fatto che il grave gesto non è stato rivolto direttamente all'arbitro.

Pertanto, si ritiene di dover ridurre la squalifica da cinque a quattro giornate di gara, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Femminile Acese di Acì Sant'Antonio (Catania) riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Giuliano Roberta a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio– Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Ivan De Musso, Dott. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli, Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3.RICORSO A.S.D. ARDENZA CIAMPINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUAGLIARINI GIULIO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE-ACCOPIAMENTI, SCORPIONS CHIETI/ARDENZA CIAMPINO DEL 21.1.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 452 del 24.1.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Giulio Quagliarini a seguito del comportamento tenuto da quest'ultimo nel corso della gara tra Scorpions Chieti e Ardenza Ciampino disputata in data 21 gennaio 2014, per la Gara di Coppa Italia Regionale Maschile Accoppiamenti.

La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto calciatore, al termine della gara e dopo il *fair play*, sputava contro un calciatore avversario, attingendolo.

Detto comportamento ha immediatamente determinato una reazione da parte dei tifosi locali che ha fatto correre il rischio di scatenare una rissa; gli stessi avevano poi infatti iniziato ad insultare gli arbitri, ciò configurando altresì profili di responsabilità oggettiva in capo al sodalizio ospitante.

La gravità dei fatti posti in essere dal Quagliarini, integrativi di grave antisportività, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, i quali non possono essere in alcun modo accolti, non essendo né sufficiente invocare una sorta di legittima difesa da parte del Quagliarini per come prospettata, né tantomeno invitando la Corte a visionare il filmato della partita che, notoriamente, non costituisce fonte di prova se non in casi particolari espressamente previsti dalla normativa federale.

La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso sopra proposto dall'A.S.D. Ardenza Ciampino C5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. AMBROSIO CRISTINA;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. FADDA ALESSIA;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. CASU SAMUELA;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. MANNONI MARTA;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. URAS MARIA CATERINA,**

INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, C.F. CAPRERA/CASTELFRANCO C.F. DEL 23.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 54 del 24.1.2014)

Il G.S.C.F. Caprera impugna la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile che per violazioni disciplinari (offese reiterate all'arbitro e ad un suo assistente) poste in

essere da alcune sue calciatrici durante la gara del Campionato di serie "B" Caprera/Castelfranco di Sotto disputata il 23.1.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica, per 4 giornate ad Ambrosio Cristina, per 3 giornate a Fadda Alessia e per 2 giornate a Casu Samuela, Mannoni Marta e Uras Maria Caterina (Com. Uff. n. 54 del 24.1.2014).

Deduce che erroneamente l'arbitro avrebbe attribuito all'Ambrosio e alla Fadda condotte che invece sarebbero state realizzate da un'ignota spettatrice presente in tribuna e che le espressioni profferite dalle altre tre non sarebbero " particolarmente offensive", per cui chiede una riduzione delle sanzioni.

L'appello, infondato, va rigettato.

A fronte della chiara descrizione degli eventi riportata nei referti degli ufficiali di gara, la fantasiosa spiegazione rassegnata dalla ricorrente dimostra tutta la propria inattendibilità essendo peraltro inverosimile che gli arbitri abbiano potuto commettere un errore talmente grossolano nell'individuazione degli autori delle violazioni.

Uguualmente non ha ragion d'essere la doglianza relativa alla entità delle sanzioni, alcune, quelle riguardanti l'Ambrosio e la Fadda, aggravate a causa della reiterazione e delle minacce, altre, quelle inflitte alla Casu, alla Mannoni e alla Uras contenute nel minimo editale portato dall'art. 19, 4° comma, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla G.S. C.F. Caprera di La Maddalena (Olbia-Tempio).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 6 marzo2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete